

DECRETO DIRETTORIALE N. 19 DEL 20/03/2015

**IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA**

- VISTA** la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 – Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;
- VISTO** lo Statuto di autonomia dell'Università della Calabria emanato con Decreto Rettoriale n. 562 del 23 marzo 2012 e successive modificazioni;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo emanato con Decreto Rettoriale n. 233 del 6 febbraio 2013;
- VISTO** il Regolamento del Dipartimento di Matematica e Informatica approvato nel Consiglio di Dipartimento del 27/02/2013;
- VISTE** le linee di indirizzo per le “Elezioni delle rappresentanze in seno al Consiglio di Dipartimento” proposte dall'Ufficio Modifiche alla Normativa d'Ateneo;
- VISTO** il parere positivo espresso dal Senato Accademico in merito alle suddette linee di indirizzo per le “Elezioni delle rappresentanze in seno al Consiglio di Dipartimento” nell'adunanza del 21/06/2013;
- RAVVISATA** la necessità di dover procedere con urgenza alla definizione delle modalità di elezione delle rappresentanze in seno al Consiglio di Dipartimento;

DECRETA

ART. 1 - Il Regolamento del Dipartimento di Matematica e Informatica, approvato nel Consiglio di Dipartimento del 27/02/2013, viene integrato con il testo proposto dall'Ufficio Modifiche alla Normativa d'Ateneo in merito alle *Elezioni delle rappresentanze in seno al Consiglio di Dipartimento*, come di seguito riportato.

“Elezioni delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo, degli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca e dei titolari di Assegni di Ricerca in seno al Consiglio di Dipartimento

Indizione delle elezioni

In prima applicazione, le elezioni sono indette dal Direttore di Dipartimento con propria disposizione, affissa all'Albo del Dipartimento e pubblicata su apposita pagina web del Portale del Dipartimento, almeno dieci giorni prima della data fissata per le votazioni. A regime, le elezioni saranno indette dal Direttore di Dipartimento nel mese antecedente la scadenza dei mandati di ciascuna rappresentanza. Il provvedimento di indizione deve indicare:

- il calendario per le operazioni di voto e di scrutinio;
- il *quorum* per la validità delle votazioni;
- le modalità ed il termine di scadenza entro cui presentare le candidature;
- il numero degli eligendi per ciascuna rappresentanza;
- il numero delle preferenze da esprimere;
- l'orario di costituzione e di apertura del seggio elettorale nonché quello di inizio delle operazioni di scrutinio.

Elettorato attivo e passivo

- Personale tecnico-amministrativo

L'elettorato attivo spetta al personale tecnico-amministrativo in servizio presso il Dipartimento alla data fissata per lo svolgimento delle operazioni elettorali.

L'elettorato passivo spetta al personale tecnico-amministrativo in servizio presso il Dipartimento alla data di scadenza di presentazione delle candidature.

Sono escluse dall'elettorato passivo le unità di personale tecnico-amministrativo che si trovino in una delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge, in particolare:

- a) comando presso altra amministrazione ai sensi dell'art. 56 del D.P.R. n. 3/1957;
- b) fuori ruolo ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. n. 3/1957;
- c) collocati in aspettativa per funzioni pubbliche elettive o per cariche sindacali provinciali e nazionali ai sensi dell'art. 31, della Legge n. 300/1970;
- d) collocati in aspettativa per mandato parlamentare ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n. 165/2001;
- e) collocati in aspettativa per motivi di servizio all'estero del coniuge ai sensi dell'art. 33, 1° comma, del C.C.N.L. quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007;
- f) collocati in aspettativa per dottorato di ricerca e/o per borsa di studio ai sensi dell'art. 37, 1° comma, del C.C.N.L. quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007;
- g) collocati in aspettativa per realizzare l'esperienza di una diversa attività lavorativa e/o per svolgere il periodo di prova presso altra amministrazione pubblica ai sensi dell'art. 37, 2° comma, del C.C.N.L. quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007;
- h) distacco presso altre Amministrazioni;
- i) collocati in aspettativa o fuori ruolo per lo svolgimento di attività di ricerca, didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, ai sensi dell'art. 24, commi 1 e 9-bis, della Legge n. 240/2010;
- l) titolari delle cariche di governo indicate dalla legge n. 215/04.

Esercitano il solo elettorato attivo le unità di personale assegnate ad altre Strutture o Aree dell'Ateneo e distaccate presso il Dipartimento.

Le unità di personale assegnate al Dipartimento e distaccate presso altre Strutture o Aree dell'Ateneo godono dell'elettorato attivo e passivo. In caso di elezione, la posizione di distacco cesserà all'atto dell'insediamento in seno all'organo.

Sono escluse dall'elettorato passivo le unità di personale tecnico-amministrativo che non siano in grado di garantire almeno tre anni di servizio prima della data di collocamento a riposo o dalla data di scadenza del contratto nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato.

Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo i dipendenti sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in pendenza di procedimento penale.

Sono esclusi, altresì, dall'elettorato attivo e passivo i dipendenti che abbiano riportato condanne penali per reati contro lo Stato o contro il patrimonio, o abbiano in corso procedimenti penali per questi crimini.

Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero dei voti. In caso di parità di

voti prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità di servizio, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

➤ **Iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca**

L'elettorato attivo spetta a coloro che, alla data fissata per le votazioni, siano iscritti ad un corso di Dottorato di Ricerca attivato dal Dipartimento, con sede amministrativa nell'Ateneo.

L'elettorato passivo spetta a coloro che, alla data di scadenza di presentazione delle candidature, siano iscritti per la prima volta ad un corso di Dottorato di Ricerca attivato dal Dipartimento, con sede amministrativa nell'Ateneo.

Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero dei voti. In caso di parità di voti prevale il candidato con minore anzianità anagrafica.

➤ **Titolari di Assegni di Ricerca**

L'elettorato attivo spetta ai titolari di Assegni di Ricerca conferiti dal Dipartimento alla data fissata per le votazioni.

L'elettorato passivo spetta ai titolari di Assegni di Ricerca conferiti dal Dipartimento alla data di scadenza di presentazione delle candidature.

Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero dei voti. In caso di parità di voti prevale il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

Membri eleggibili

La consistenza delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo, dei titolari di assegni di ricerca e degli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca in seno al Consiglio di Dipartimento è determinata per come di seguito riportato:

- personale tecnico-amministrativo - il 25 %, arrotondato all'intero superiore, della consistenza della medesima categoria afferente al Dipartimento;
- titolari di assegni di ricerca - il 5 %, arrotondato all'intero superiore, della consistenza della medesima categoria afferente al Dipartimento;
- iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca attivati dal Dipartimento, con sede amministrativa nell'Ateneo - il 5 %, arrotondato all'intero superiore, della consistenza della medesima categoria.

Durata della carica e decadenza

Gli eletti vengono nominati con provvedimento del Direttore del Dipartimento e sono immediatamente rieleggibili per una sola volta.

L'inizio del mandato dei rappresentanti eletti coincide con la data di decorrenza prevista nel provvedimento di nomina.

I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo durano in carica tre anni.

I rappresentanti degli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca durano in carica due anni.

I rappresentanti dei titolari di Assegni di Ricerca durano in carica un anno.

In caso di decadenza, rinuncia, dimissioni ed ogni altra ipotesi di perdita della carica di rappresentante, si provvede alla sostituzione degli eletti mediante surroga, seguendo l'ordine delle preferenze riportate dai vari nominativi nell'ambito dell'organo consiliare. Il componente subentrante dura in carica fino alla conclusione del mandato che è stato interrotto. Qualora la lista dei candidati non eletti sia esaurita sono indette elezioni suppletive entro 30 giorni dal verificarsi della vacanza.

Il rappresentante che non partecipi a più di tre adunanze consecutive del Consiglio di Dipartimento senza fornire adeguata giustificazione è dichiarato decaduto con provvedimento del Direttore.

Seggio elettorale

Entro sei giorni dalla data di svolgimento delle votazioni, il Direttore di Dipartimento provvede alla costituzione del seggio elettorale ed alla designazione del suo Presidente nella persona di un professore o di un ricercatore.

Provvede, altresì, ad individuare l'ubicazione del Seggio.

Il Seggio elettorale è composto dal Presidente e tre scrutatori, tra i quali il Presidente designa il Segretario ed il Vice-Presidente che lo sostituisce in tutti i casi di temporanea assenza o impedimento.

Le operazioni del Seggio elettorale sono valide a condizione che risultino sempre presenti almeno tre componenti, tra i quali il Presidente o il Vice-Presidente.

Gli scrutatori sono scelti tra il personale tecnico-amministrativo in servizio presso il Dipartimento, nonché tra gli iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca ed i titolari di Assegni di ricerca, che non risultino inclusi nell'elenco dei candidati.

Presentazione delle candidature

Le candidature devono essere presentate al Direttore del Dipartimento, presso la Segreteria del Dipartimento medesimo, entro le ore 12:00 del settimo giorno antecedente la data delle votazioni.

Alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, il Seggio elettorale procede alla verifica delle stesse; esaurita la fase del controllo, il Seggio cura la pubblicazione delle candidature ammesse alla competizione elettorale su apposita pagina web del Portale del Dipartimento.

Avverso errori od omissioni nelle candidature di cui al comma precedente è ammesso ricorso, entro il primo giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione delle candidature medesime, da presentare al Seggio elettorale che decide entro il primo giorno lavorativo successivo al termine di scadenza fissato per la presentazione dei ricorsi.

Operazioni di voto

Ogni elettore può esprimere una sola preferenza nell'ambito della rispettiva componente.

Il voto di preferenza si esprime scrivendo il nome ed il cognome, oppure solo il cognome, del candidato prescelto.

In caso di omonimia tra candidati, deve essere indicata anche la data di nascita del candidato prescelto; se, invece, l'omonimia riguarda solo il cognome, bisogna aggiungere anche il nome.

Sono nulle le schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

L'inosservanza delle presenti disposizioni comporta l'annullamento del voto.

In ogni caso, la validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.

Operazione di scrutinio

Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e si svolgeranno secondo il seguente ordine:

- rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
- rappresentanti degli iscritti ai Corsi di Dottorato di ricerca;
- rappresentanti dei titolari di Assegni di ricerca.

Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

Il Presidente del Seggio elettorale accerta preliminarmente il numero dei votanti e verifica se sia stato raggiunto il quorum necessario per la validità delle votazioni pari al 30% degli aventi diritto per ciascuna componente.

Qualora il predetto quorum non sia stato raggiunto, il Presidente redige apposito verbale che è trasmesso, a cura del segretario, al Direttore di Dipartimento, unitamente ad una copia dell'elenco dei votanti, in un unico plico sigillato, timbrato e firmato all'esterno dai componenti il seggio.

Tutto il restante materiale – ivi comprese le schede votate e non scrutinate ed una copia del verbale - sarà restituito, a cura del segretario del seggio, al Segretario di Dipartimento.

Il Direttore del Dipartimento dichiara con proprio provvedimento l'invalidità della votazione e indice il nuovo turno elettorale.

In caso contrario, procede alle operazioni di scrutinio.

Terminato lo spoglio, il Presidente del Seggio prende nota nel verbale delle preferenze riportate da ciascun candidato. Procede, quindi, alla proclamazione dei candidati eletti secondo il numero delle preferenze riportate.

Il Presidente, infine, procede alla chiusura del verbale che è immediatamente trasmesso, sigillato, timbrato e firmato all'esterno dai componenti il Seggio, a cura del segretario, al Direttore di Dipartimento.

L'altra copia del verbale, unitamente al restante materiale, viene trasmessa, con le medesime modalità, al Segretario del Dipartimento.

Ricorsi

Avverso i risultati delle elezioni è ammesso ricorso da parte di qualsiasi elettore.

Il ricorso deve essere presentato al Seggio elettorale, a pena di decadenza, entro le ore 12:00 del primo giorno lavorativo successivo alla proclamazione dei risultati.

Sul ricorso decide il Seggio, con provvedimento definitivo, entro il primo giorno lavorativo successivo al termine di scadenza fissato per la presentazione dei ricorsi; tale termine è perentorio.

Il Seggio elettorale decide a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il verbale conclusivo del Seggio elettorale, relativo agli eventuali ricorsi presentati, deve riportare i dati contenuti nel verbale di proclamazione degli eletti, le correzioni integrative decise dallo stesso Seggio in accoglimento dei ricorsi presentati e menzionare ogni altra operazione svolta.

Il verbale è redatto in duplice copia. Una copia del verbale, inserita in un plico sigillato, timbrato e firmato all'esterno dai componenti il Seggio, viene trasmessa, a cura del segretario, al Direttore del Dipartimento.

L'altra copia del verbale, unitamente agli atti correlati, viene trasmessa, con le medesime modalità, al Segretario del Dipartimento.

I nominativi dei componenti eletti in seno al Consiglio di Dipartimento sono comunicati, a cura del Segretario di Dipartimento, all'Unità Organizzativa Complessa Dottorato di Ricerca, Modifiche alla Normativa d' Ateneo e Trasparenza ed al Liaison Office d'Ateneo; che provvederanno, ciascuna per le parti di rispettiva competenza, a comunicare tempestivamente al Dipartimento interessato qualsiasi variazione intervenuta nello status dei candidati eletti.

Soggetto organizzatore

Il Segretario del Dipartimento cura tutte le operazioni elettorali.

Al Segretario del Dipartimento viene affidato il compito di:

- a) predisporre la lista degli elettori, sulla base degli elenchi nominativi degli aventi titolo all'elettorato attivo per ciascuna componente;
- b) aggiornare la lista degli elettori, sulla base di comunicazione scritta da parte dei competenti uffici, fino alla data delle votazioni, dandone conseguente tempestiva notifica al Presidente del seggio;
- c) pubblicizzare le candidature mediante elenchi in ordine alfabetico e curarne l'affissione negli albi dei Dipartimenti e nel Seggio elettorale e la pubblicazione su apposita pagina web del Portale di Dipartimento;



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

DIPARTIMENTO DI
MATEMATICA
E INFORMATICA

d) tenere a disposizione dei candidati che ne facciano richiesta copia degli elenchi degli aventi diritto al voto.”

ART. 2 - Il presente provvedimento verrà sottoposto a ratifica del Consiglio di Dipartimento.

Rende li, 20/03/2015

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Nicola Leone